



Gentile Cliente,

torna il consueto appuntamento mensile con gli aggiornamenti in relazione alle novità rilevanti in tema privacy e GDPR.

Questa newsletter si divide in due parti: la prima analizza la **figura dell'autorizzato al trattamento dei dati**.

La seconda parte invece nasce direttamente a seguito dei webinar formativi da noi organizzati nel mese di giugno 2019, con focus specifico sulle **attività di trattamento dei dati in ambito degli Studi Medici e delle Farmacie**.

Prima parte - gli autorizzati al trattamento dei dati

Il GDPR impone al Titolare del trattamento di procedere ad autorizzare i soggetti che operano sotto la propria autorità e che effettuano "materialmente" le attività di trattamento dei dati. Il Regolamento non prevede espressamente la figura dell'incaricato, figura che era invece prevista dall'art. 30 del "vecchio" Codice Privacy.

L'autorizzato, nello svolgimento delle attività che coinvolgono il trattamento dei dati personali, deve attenersi strettamente alle istruzioni ricevute dal Titolare.

In alcuni casi può sorgere il **dubbio se designare un autorizzato oppure nominare un responsabile**. In genere ci si può orientare verso la nomina di responsabile quando, con riferimento alla quantità di dati e alla criticità degli stessi, appare necessaria una maggiore responsabilizzazione del soggetto, anche in ragione della maggiore autonomia operativa che può essergli concessa in via di una sua particolare specializzazione. **L'autorizzato, invece, è un mero esecutore di compiti.**

La normativa non prevede requisiti quantitativi per essere considerati autorizzati, per cui anche la semplice presa visione di un dato personale (es. il magazziniere che consulta la bolla di consegna, il portantino che trasporta il malato e la cartella sanitaria) si qualifica come trattamento. Ugualmente, non rileva la circostanza che l'incarico sia retribuito o gratuito, e nemmeno se il collaboratore sia esterno oppure alle dipendenze del Titolare.

Per un trattamento conforme al regolamento europeo è fondamentale fornire agli autorizzati le istruzioni operative (art. 29 GDPR), compresi gli obblighi inerenti le misure di sicurezza, e che sia fornita loro la necessaria formazione. La nomina per iscritto è fondamentale per dimostrare di aver attuato il principio di accountability, che è bene ricordare, per il testo dell'intero GDPR.

Cosa deve fare il Titolare del trattamento da un punto di vista pratico?

Dovrà preoccuparsi di formare tutti i soggetti autorizzati, sensibilizzandoli alle regole della data protection, **impartendo sia istruzioni di carattere generale, sia direttive specifiche e dettagliate a seconda dell'attività svolta concretamente dall'autorizzato.**

Quanto alle istruzioni di carattere generale, a titolo esemplificativo il soggetto autorizzato dovrà essere formato a:

- trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, attenendosi strettamente alle istruzioni ricevute;
- cooperare con il proprio Responsabile di funzione o con il DPO (se designato), anche in occasione di controlli e ispezioni delle autorità competenti ed informarli in caso di violazione;
- segnalare prontamente al Titolare o Responsabile qualsiasi problematica che dovesse verificarsi in merito ai dati personali;
- non diffondere o comunicare dati personali senza autorizzazione del Titolare (o Responsabile).

Per quanto riguarda le istruzioni operative, a titolo esemplificativo, l'autorizzato andrà istruito a trattare:

- dati contenuti su **supporti cartacei** (ad es. spiegandogli come custodire correttamente i dati contenuti in un archivio cartaceo, ammonendolo a non asportare o trattenere per un periodo superiore al necessario dati personali e a non lasciare incustoditi documenti contenenti dati personali, ecc.);
- dati contenuti su **supporti elettronici** (impartendogli le modalità di utilizzo dei dispositivi informatici e di conservazione delle credenziali di accesso ad essi, vietando l'installazione di programmi esterni, istruendolo ad informare prontamente il titolare o il responsabile in caso di sospetto virus o di accessi abusivi, ecc.);
- utilizzo della **rete internet** (impartire l'utilizzo solo a fini lavorativi, il divieto di download di file da siti non attendibili, l'obbligo di riferire al titolare di qualsiasi problematica riscontrata durante la navigazione, ecc);
- utilizzo della **posta elettronica aziendale** (in particolare impartendogli di poterla utilizzare solo per fini aziendali, informandolo del periodo di conservazione dei messaggi a seguito di cessazione del rapporto, ecc.)

Il tool in vostra dotazione prevede tra i documenti la nomina del soggetto autorizzato ex art. 29 GDPR: come si avrà avuto modo di notare, in esso sono contenuti i principi generali cui l'incaricato si dovrà uniformare (in primis, l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle istruzioni ricevute), cui segue una serie completa di istruzioni operative adeguate ad informare il soggetto autorizzato per un lecito trattamento dei dati.

Seconda parte – le domande poste dagli utenti nel corso del ciclo di webinar formativi organizzati.

Il consenso

I trattamenti essenziali connessi alla cura della salute e effettuati da (o sotto la responsabilità di) un professionista sanitario soggetto al segreto professionale o da altra persona soggetta all'obbligo di segretezza non richiedono il consenso. È necessario il consenso dell'interessato, invece, per trattamenti connessi all'utilizzo di app mediche o relativi alla fidelizzazione della clientela in ambito farmaceutico (es. raccolta punti attraverso fidelity card nominali); trattamenti con finalità promozionali o commerciali (es. promozioni di campagne di screening); trattamenti effettuati nell'ambito del fascicolo sanitario elettronico.

La dichiarazione firmata non è l'unico modo per ottenere il consenso esplicito: ad esempio, l'interessato può esprimere il proprio consenso compilando un modulo elettronico, inviando un'email, caricando un documento scansionato con la propria firma oppure utilizzando la firma elettronica.

Si può ottenere il consenso esplicito anche tramite una conversazione telefonica, a condizione che le informazioni sulla scelta siano corrette, intelligibili e chiare e che venga richiesta una conferma specifica da parte dell'interessato (ad es. premendo un pulsante o fornendo una conferma verbale).

Occorre specificare che il consenso del Cliente non è necessario, ad esempio, nel caso in cui il Professionista utilizzi il numero di telefono del Cliente per poter inviare a quest'ultimo una comunicazione per avvisarlo che il prodotto ordinato è pronto per il ritiro. Tale trattamento ricade nell'alveo dei trattamenti effettuati nella gestione degli adempimenti contrattuali legate all'accordo in essere tra professionista e cliente.

Si raccomanda tuttavia particolare attenzione nella scelta del canale comunicativo da utilizzare, nella verifica che tale canale sia accessibile al solo interessato e non anche ad altri soggetti e che, all'interno del *reminder* inviato, non venga specificato in maniera esplicita il prodotto ordinato dal cliente o la prestazione richiesta, ma solo una generica dizione che sia idonea ad avvisare il cliente, libera da eventuali informazioni che indirettamente possano far desumere informazioni relative a particolari patologie sofferte dal cliente.

La conservazione dei dati

a) Quanto tempo occorre conservare la prova del consenso espresso dall'interessato ad un ad uno specifico trattamento?

I consensi rilasciati dai clienti devono essere conservati per tutto l'arco di tempo nei quali vengono effettuati i trattamenti per i quali sono stati richiesti. Al termine dei trattamenti, si consiglia di procedere a conservare ulteriormente la prova del consenso ai fini della possibile tutela in giudizio, quale prova di aver raccolto il consenso a specifiche attività di trattamento eseguite.

b) Quanto tempo occorre conservare copia delle informative rilasciate ai clienti?

Le informative rilasciate ai clienti devono essere conservate per tutto l'arco di tempo nei quali vengono effettuati i trattamenti oggetto dell'informativa. Al termine dei trattamenti, si consiglia di procedere a conservare ulteriormente tali documenti ai fini della possibile tutela in giudizio quale prova di aver proceduto a consegnare l'informativa al cliente e aver raccolto, qualora necessario, il consenso a specifiche attività di trattamento eseguite.

c) Posso conservare una scansione dell'informativa e del modulo di consenso o serve la copia fisica cartacea?

Sì, è possibile conservare una scansione dell'informativa e del modulo di consenso. Il GDPR indica l'obbligo per il Titolare di essere in grado di dimostrare l'avvenuto rilascio dell'informativa e dell'espressione del consenso da parte dell'utente (per i dati particolari - ex sensibili - il consenso deve essere esplicito). La scansione dell'informativa firmata dal cliente è prova idonea a soddisfare tale requisito.

La videosorveglianza.

a) In caso di installazione di un impianto di videosorveglianza l'informativa verso i dipendenti deve essere scritta?

La risposta è no. Il Titolare deve essere in grado di dimostrare di aver reso disponibili, agevolmente e senza oneri per gli interessati (dipendenti e clienti) le informazioni relative alla presenza dell'impianto di videosorveglianza ai soggetti interessati con libera scelta sulle modalità da applicare nel concreto. Si ricorda che la base giuridica che autorizza il trattamento delle immagini e dei flussi video ripresi da un impianto di videosorveglianza è il legittimo interesse del Titolare alla protezione delle persone, della proprietà o del patrimonio aziendale. Per tale ragione non è necessario che i soggetti ripresi esprimano il consenso al trattamento dei dati, ma devono essere avvisati della presenza dell'impianto di videosorveglianza tramite apposita informativa (informativa estesa con tutte le informazioni di cui all'articolo 13 del GDPR ed informativa iconica apposta nelle aree sottoposte a videosorveglianza).

b) In presenza di telecamere di videosorveglianza è obbligatoria la comunicazione all'ispettorato del lavoro anche se le immagini non vengono registrate?

La risposta è sì. L'istanza di autorizzazione all'ispettorato del lavoro per l'installazione di un impianto di videosorveglianza deve essere presentata prima dell'installazione di un impianto di videosorveglianza dal quale derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori (cfr. art. 4 L. 300/1970). La configurazione tecnica dell'impianto (semplice rilevazione delle immagini o registrazione) è una caratteristica da indicare all'interno dell'istanza di autorizzazione nella parte di relazione sul funzionamento tecnico



dell'impianto, ma non rappresenta un requisito da prendere in considerazione sulla necessità o meno di richiedere l'autorizzazione all'Ispettorato.

Per ulteriori informazioni commerciale@fulcri.it